



COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Aggiornamento 2016

SOMMARIO

TITOLO I° - GENERALITA'	3
Art.1 Ambito di applicazione. Contenuti e finalità	3
Art.2 Quadro normativo e di riferimento	3
Art. 3 Definizione dei centri abitati / Zonizzazione	3
Art. 4 Classificazione dei mezzi e dei messaggi pubblicitari.....	4
Art. 5 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari	5
Art. 6 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.....	5
Art. 7 Pubblicità in luoghi sottoposti a tutela particolare.....	5
Art. 8 Disciplina di installazione per zone omogenee e precisazioni.....	6
TITOLO II° - PUBBLICITA' ESTERNA	7
Art. 9 Definizione e prescrizioni dei mezzi pubblicitari a carattere permanente soggetti ad autorizzazione	7
Art. 10 Definizione e prescrizioni dei mezzi pubblicitari a carattere temporaneo soggetti ad autorizzazione	8
Art. 11 Definizione e prescrizioni dei mezzi pubblicitari soggetti a particolare regolamentazione.	9
TITOLO III° - AFFISSIONI PUBBLICHE	10
Art. 12 Finalità	10
Art. 13 Definizione dei mezzi pubblicitari destinati alle affissioni pubbliche.....	10
Art. 14 Criteri di individuazione degli spazi e collocazione degli impianti di affissione. ...	11
Art. 15 Quantificazione degli impianti destinati all'affissione pubblica.....	11
TITOLO IV° - AUTORIZZAZIONI	12
Art. 16 Autorizzazione Impianti pubblicitari - generalità	12
Art. 17 Domanda per Autorizzazione dei mezzi pubblicitari a carattere permanente	12
Art. 18 Domanda per Autorizzazione dei mezzi pubblicitari a carattere temporaneo	13
Art. 19 Domanda per Autorizzazione dei mezzi pubblicitari soggetti a particolare regolamentazione	13
Art. 20 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione.....	14
Art. 21 Interventi di sostituzione e modifica.....	14
Art. 22 Termine di validità dell'autorizzazione	15
Art. 23 Rinnovo dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari a carattere permanente o soggetta a particolare regolamentazione.	15
Art. 24 Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	15
Art. 25 Decadenza dell'autorizzazione	16
TITOLO V° - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI	17
Art. 26 Sanzioni Amministrative	17
Art. 27 Norme Transitorie	17
Art. 28 Norme Finali	17
Art. 29 Entrata in Vigore.....	17
ALLEGATO 1 Zonizzazione (artt. 3 e 7)	
ALLEGATO 2 Localizzazione puntuale degli impianti (art.8)	
ALLEGATO 3 Abaco per l'applicazione delle norme (art.8)	
ALLEGATO 4 Collocazione impianti pubbliche affissioni (art.15)	

TITOLO I° - GENERALITA'

Art.1 Ambito di applicazione. Contenuti e finalità

Il presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (di seguito PGIP) disciplina l'installazione dei mezzi pubblicitari come di seguito definiti, determinandone la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale in relazione alle esigenze di carattere economico, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.

La finalità del PGIP è quella di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione dei mezzi pubblicitari, al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.

La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è comunque subordinata ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ai sensi del D.lgs. n. 285/92 Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento Attuativo.

Art.2 Quadro normativo e di riferimento

Le norme contenute nel presente PGIP hanno come riferimento la normativa nazionale e locale vigente, in particolare:

- D.Lgs. 30/04/92 n. 285 Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni.
- D.P.R. 16/12/1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni.
- D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni.
- Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.
- Regolamento Comunale per le occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 3 Definizione dei centri abitati / Zonizzazione

Ai fini dell'applicazione del presente PGIP il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone, meglio identificabili nell'**allegato 1** alle presenti norme:

ZONA 1) ZONA DI PARTICOLARE ATTENZIONE.

Questa zona individua le aree caratterizzate da una destinazione prevalentemente residenziale e da attività commerciali e di servizi locali. Tale caratteristica rende questa zona di rilevante valore sociale, commerciale e di aggregazione. In questa zona per le installazioni pubblicitarie si opererà secondo criteri di salvaguardia del decoro urbano nel contesto della zona.

ZONA 2) ZONA PERIFERICA A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE.

Sono le aree ricomprese all'interno del centro abitato caratterizzate da un tessuto edilizio composito prevalentemente residenziale. Le aree ricomprese in tale zona non presentano particolari esigenze di regolamentazione nell'inserimento di mezzi pubblicitari in ambiente stradale con le eccezioni di cui al successivo art.7. La perimetrazione di tale zona corrisponde con la perimetrazione del centro abitato.

ZONA 3) ZONA A PREVALENTE DESTINAZIONE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANALE.

Sono le zone contraddistinte dalla presenza di insediamenti per il terziario (commercio, servizi, ecc.) nonché le zone con insediamenti consolidati a destinazione prevalentemente produttiva (industria e artigianato), anche aventi caratteristiche residenziali miste.

ZONA 4) RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE.

Nella restante parte del territorio comunale potranno essere autorizzati impianti o mezzi pubblicitari nei limiti fissati dal Nuovo Codice della Strada, fatta salva la tutela dei vincoli di tipo urbanistico, paesaggistici e/o di altra natura (in particolare vincolo vedutistico detto "Tre Camini").

Ai fini dell'eventuale futura applicazione della categoria delle località, prevista dall'art.4 D.Lgs.507/93, viene individuata quale "Categoria Speciale" l'area compresa tra la S.S. n.342 "Briantea", denominata Via Varesina, il confine comunale di Como e di Villa Guardia. Da tale Categoria Speciale è comunque esclusa l'area residenziale compresa tra la S.S.342, Via Manzoni ed il Fiume Seveso.

In sostanza tale zona coincide con la ZONA 3.

La suddivisione sopra riportata, così come l'identificazione delle sole posizioni in cui sarà possibile installare cartelli per la pubblicità permanente (come ben definiti al successivo art.9) è identificata nella cartografia di zonizzazione allegata al presente PGIP (elaborato ALL.1 e 2).

Art. 4 Classificazione dei mezzi e dei messaggi pubblicitari.

(ARTICOLI DAL 47 AL 52 DEL D.P.R. 16/12/1992 N. 495 E AT. 3 DEL D.LGS.507/93)

I mezzi pubblicitari considerati dal PGIP sono classificati in funzione della durata del periodo di collocazione ed in funzione del messaggio esposto.

Mezzi pubblicitari a carattere permanente. Appartengono a questa categoria i mezzi pubblicitari la cui collocazione ha durata superiore a 90 giorni consecutivi dal rilascio dell'autorizzazione.

Mezzi pubblicitari a carattere temporaneo. Appartengono a questa categoria i mezzi pubblicitari la cui esposizione è finalizzata a eventi di durata limitata, comunque non superiore a 90 giorni consecutivi dal rilascio dell'autorizzazione, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, offerte promozionali, ecc. . L'effettuazione di questa forma di pubblicità è ammessa solo ed unicamente per il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'evento a cui si riferiscono, oltre che alla settimana precedente ed alle 72 ore successive all'evento stesso. Non sarà consentita proroga all'autorizzazione e/o il reiterno dell'istanza avente per oggetto la medesima attività e/o messaggio, ancorché con diversa grafica, se comporta il superamento dei 90 giorni. Fattispecie particolare è rappresentata dagli annunci di affitto/vendita, esposti direttamente all'esterno dell'immobile "offerto". Tali mezzi pubblicitari, entro la superficie massima di 0,25 mq, potranno essere esposti senza limiti temporali previa comunicazione.

Affissione pubblica. Appartiene a questa categoria l'affissione compiuta mediante la sovrapposizioni di manifesti su apposite strutture atte a contenerli, effettuata dal Comune o dal concessionario del pubblico servizio.

Mezzi pubblicitari soggetti a particolare regolamentazione. Appartengono a questa categoria gli impianti di pubblicità e propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabili come mezzi pubblicitari a carattere permanente o temporaneo, la cui esposizione è variabile nel tempo.

Messaggi Istituzionali / Sociali o comunque privi di rilevanza economica. Appartengono a questa categoria i messaggi di comunicazione, informazione e diffusione di iniziative di pubblico interesse, effettuate da Enti Pubblici o di diritto pubblico, associazioni – organizzazioni e circoli senza fine di lucro.

Messaggi commerciali. Appartengono a questa categoria i messaggi pubblicitari destinati alla promozione a carattere privato di beni e/o servizi.

Art. 5 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

(ARTICOLI 49 E 50 DEL D.P.R. 16/12/1992 N. 495)

I mezzi pubblicitari di cui al presente PGIP sono definiti **“luminosi”** quando, sia per luce propria sia per luce indiretta, il messaggio pubblicitario risulti visibile in forma illuminata. Le caratteristiche degli impianti luminosi sono determinate ai sensi dell’art. 50 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

I mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con **materiali non deperibili e resistenti** agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l’osservanza delle stesse e l’adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell’autorizzazione (deposito Denuncia strutture in cemento armato o a struttura metallica).

I mezzi pubblicitari devono avere **sagoma regolare**, che in ogni caso non può essere quella di disco, di triangolo o di esagono onde non generare confusione con la segnaletica stradale.

Particolare cautela è adottata nell’**uso dei colori**, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d’obbligo, limitandone la percettibilità. L’uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell’intera superficie del mezzo pubblicitario.

La collocazione dei mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed **equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico**, per tutte le tipologie previste dal Piano Generale degli Impianti.

Art. 6 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.

(ART.52 DEL D.P.R. 16/12/1992 N. 495)

Nelle stazioni di servizio e nei parcheggi interni al centro abitato possono essere collocate insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, la cui superficie complessiva non superi il 10% delle aree occupate dalla stazione di servizio e dalle aree di parcheggio.

Gli stessi non dovranno essere collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi.

Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l’area di parcheggio.

Art. 7 Pubblicità in luoghi sottoposti a tutela particolare

A norma delle disposizioni di cui agli artt. 49, comma 1, 2 e 3, e 153 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui legge n. 42/04 e s.m.i., **è vietato** collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali.

Per la collocazione o l’affissione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari nelle aree tutelate come beni paesaggistici ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i è necessario acquisire preventivamente l’autorizzazione paesaggistica da parte dell’Ente competente facendone apposita richiesta.

Art. 8 Disciplina di installazione per zone omogenee e precisazioni

Sulla base delle zone omogenee definite all'art. 3 del PGIP, è ammessa l'installazione di impianti di pubblicità esterna nel rispetto di quanto indicato nei titoli successivi e nell'abaco che costituisce parte integrante delle presenti norme (**ALL. 3**), per ogni forma pubblicitaria riconosciuta dal presente PGIP.

Lungo il tracciato della Strada Provinciale S.P. 19 "Gironico-Cassina Rizzardi" e della relativa "Diramazione per Montano Lucino", in considerazione dell'elevato valore paesaggistico dei luoghi ancora preservato, non sono individuate aree nelle quali collocare cartelli per la pubblicità permanente (come ben definiti al successivo art.9) ad eccezione di quelli eventualmente espressamente previsti nell'allegata cartografia (elaborato **ALL.2**).

Lungo il tracciato della S.S. 342 "Briantea" interno al perimetro del centro abitato, in considerazione della necessità di mantenere il grado di decoro urbano sinora preservato, non sono individuate aree nelle quali collocare cartelli per la pubblicità permanente (come ben definiti al successivo art.9) ad eccezione di quelli eventualmente espressamente previsti nell'allegata cartografia (elaborato **ALL.2**).

L'elaborato **ALL.2** individua dettagliatamente le sole intersezioni/innesti/rotatorie in cui sarà possibile collocare/mantenere preinsegne e segnaletica stradale pubblicitaria nel numero di 2 (due) impianti per ciascuna intersezione/innesto/rotatoria specificamente individuata, contenenti il numero massimo di frecce direzionali previsto dall'Abaco allegato alle presenti norme (**ALL.3**).

Nuovi impianti, nel limite anzi esposto, potranno essere autorizzati esclusivamente se conformi alle disposizioni di cui all'Abaco allegato alle presenti norme (**ALL.3**).

Eventuali ulteriori posizioni non contemplate nel presente regolamento attuativo, necessarie a individuare attività insediate in ambiti prevalentemente residenziali o isolate, saranno valutate e assentite anche in forma singola, nel rispetto delle specifiche grafie previste dal DPR 495/92 art. 134 e dettagliati all'art. 78.

In considerazione della necessità di mantenere il grado di decoro urbano sinora preservato, nonché di evitare interferenze con impianti semaforici o altra segnaletica verticale, sono individuate puntualmente le aree nelle quali collocare **impianti a messaggio variabile o a led luminosi** (come ben definiti al successivo art.9). Sono dettagliatamente individuate, altresì, le tipologie di messaggistica consentite per ciascuna delle posizioni (elaborato **ALL.2**). L'autorizzazione al collocamento di tali impianti è strettamente subordinata alla stipula di convenzione allegata a *Progetto Particolareggiato* di cui al successivo art. 11.

Relativamente all'autorizzazione e l'utilizzo di **transenne parapetonali**, si distinguono i seguenti casi:

- a) lungo la S.S. 342 "Briantea", tra l'intersezione con via Mazzini ed il ponte sul Seveso, in entrambe i lati, in via Manzoni dall'innesto sulla S.S. 342 e l'intersezione con via Pascoli, in entrambe i lati, lungo la S.P. 19 "Gironico-Cassina Rizzardi" e "Gironico-Cassina Rizzardi dir. Montano" in corrispondenza del centro abitato ed in tutte le restanti strade urbane di quartiere a servizio delle residenze, dovrà avvenire nel rispetto della proporzione di 1 a 3 tra quelle contenenti messaggio pubblicitario e quelle vuote e potranno essere posizionate in corrispondenza di curve o a distanza minore di 30 metri dalle intersezioni solo se prive di messaggi pubblicitari;
- b) nelle restanti vie della zona 3, ai sensi dell'art. 51 comma 8 del DPR 495/92, è ammesso il posizionamento delle transenne pubblicitarie anche in prossimità delle intersezioni, tutte dotate di spazi pubblicitari.

Nei casi consentiti, le transenne con messaggio pubblicitario potranno essere anche concentrate e/o più ravvicinate che in rapporto di 1 a 3 purché venga dimostrato tale rapporto complessivo.

Tali transenne potranno essere posizionate in corrispondenza di curve o a distanza minore di 30 metri dalle intersezioni solo se prive di messaggi pubblicitari, fatti salvi i casi espressamente prevista alla precedente lettera b) del presente articolo.

TITOLO II° - PUBBLICITA' ESTERNA

Art. 9 Definizione e prescrizioni dei mezzi pubblicitari a carattere permanente soggetti ad autorizzazione

(ART.47 DEL D.P.R. 16/12/1992 N. 495)

- Insegna di esercizio* Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. I "totem" potranno avere altezza massima di 12 metri. Le bandiere potranno avere altezza massima di 6 metri.
Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- Preinsegna e segnaletica stradale pubblicitaria* Scritta in caratteri alfanumerici, completata da frecce di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale di dimensioni cm.125 x 25, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e comunque nel raggio di 5 km.
Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
Dovrà obbligatoriamente essere conforme alla figura II.297 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, come disposto nel dettaglio dall'art. 134 del medesimo del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 .
Per ogni attività potrà essere presente una sola freccia per ogni posizione escludendosi la possibilità di replica su altro impianto posto nelle immediate vicinanze.
- Cartello* Manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.
Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- Impianto a messaggio variabile o a led luminosi* Manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi o lampadine e similari, che mediante controllo elettromeccanico o elettronico, comunque programmato, permettano la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in forma variabile.
Si esclude tassativamente la possibilità che tali messaggi siano intermittenti.
Il periodo di variabilità dei messaggi di carattere istituzionale non potrà essere inferiore a 10 secondi.
Il periodo di variabilità dei messaggi di carattere commerciale non potrà essere inferiore a 1 minuto.
- Impianto pubblicitario di servizio* Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (*pensiline e paline di fermata bus, transenne parapetonali, segnalatori di servizio, cestini getta carta, orologi, ecc.*) recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- Targa* Scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, utilizzabile solo su una facciata, integrata su supporto in metallo, pietra, legno, o materiali trasparenti, posta in opera esclusivamente in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso della sede dell'attività svolta, avente dimensioni massime cm. 50 x 60. In caso di più attività presenti nella stessa struttura le targhe dovranno essere realizzate da elementi modulari del medesimo materiale e tipo di carattere.
Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

Art. 10 Definizione e prescrizioni dei mezzi pubblicitari a carattere temporaneo soggetti ad autorizzazione

(ART.47 DEL D.P.R. 16/12/1992 N. 495 E D.LGS. 507/93)

- Striscione* Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari. Esso è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permetterne il posizionamento a scavalco della sede stradale; deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore.
Può essere luminoso per luce indiretta.
- Locandina* Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.
Esso è caratterizzato dal particolare ancoraggio solo sul lato superiore e dalle limitate dimensioni rispetto allo striscione.
Può essere luminoso per luce indiretta.
- Stendardo o Bandiera* Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.
Esso è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su di un lato o comunque sventolante tipo bandiera.
Può essere luminoso per luce indiretta.
- Segno Orizzontale Reclamistico* Consiste nella riproduzione sulla superficie stradale, o comunque calpestabile o transitabile, con pellicole adesive o altro metodo grafico, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- Volantino* Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
L'attività di "Volantinaggio" consiste nella effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale attraverso la distribuzione di Volantini.
Equivale alla attività di volantinaggio l'effettuazione di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari.
L'effettuazione di attività di volantinaggio, mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona è vietata su tutto il territorio comunale.
L'apposizione di volantini sotto i parabrezza, o infilati nella maniglia di apertura o sui montanti delle portiere delle auto costituisce, da sé, violazione di proprietà privata.
Il recapito di volantini nelle cassette postali delle abitazioni non è attività regolamentata dal PGIP poiché attività svolta in ambiente privato: non lungo ed in vista delle strade. Nel caso di specie provvede il regolamento condominiale.
- Pubblicità Fonica o Sonora* Qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici.
Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza.
E' considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alle forme di cui sopra, in tal caso con l'unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce.
La diffusione di comunicati di pubblica utilità (protezione civile, pubblica sicurezza, ecc.) non rientrano nel campo della pubblicità e, pertanto, non sono normati.

Art. 11 Definizione e prescrizioni dei mezzi pubblicitari soggetti a particolare regolamentazione.

(ART.47 DEL D.P.R. 16/12/1992 N. 495 E D.LGS. 507/93)

Vetrofania. Consiste nella riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici dell'attività svolta all'interno di un esercizio commerciale.

Forma, decori, colori e caratteri delle riproduzioni grafiche sulle vetrine devono perseguire obiettivi di leggerezza, trasparenza e proporzione che riducano invasività sulla facciata dell'edificio ed il resto del contesto urbano.

Contenitore pubblicitario. Manufatto supportato da idonea struttura, posato semplicemente al suolo, per la diffusione a mezzo raccolta di volantini e pubblicazioni periodiche per la promozione di beni e servizi, esposto esclusivamente in prossimità e nelle pertinenze di edicole o dove si svolge l'attività pubblicizzata.

Mezzo pubblicitario pittorico. Manufatto bidimensionale, monofacciale, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, ancorato sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi recinzioni o altre strutture di servizio alle costruzioni.

Su tali manufatti è ammessa la riproduzione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni dirette.

La superficie del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 50% del ponteggio o della recinzione, tale limite non si applica nel caso in cui venga riprodotto il disegno della facciata oggetto dei lavori.

Impianto di pubblicità o propaganda Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti (*cavalletti e/o leggi con menù in esercizi ristorazione, ecc.*).

Può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

E' vietata l'apposizione di tali mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

E' vietata l'apposizione di tali mezzi pubblicitari in posizione tale da rendere difficoltoso il transito pedonale e/o da inibire la possibilità di parcheggio.

L'occupazione di suolo pubblico è subordinata all'ottenimento dell'apposita autorizzazione.

Progetti particolareggiati. Interventi finalizzati alla realizzazione di opere od attività di rilevante interesse per la collettività, che prevedono adeguata propaganda e diffusione pubblicitaria per l'attività svolta.

TITOLO III° - AFFISSIONI PUBBLICHE

Art. 12 Finalità

Finalità del presente titolo è quella di disciplinare i criteri e le modalità di suddivisione degli impianti destinati all'affissione pubblica al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.

Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune di Montano Lucino, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Non si individuano impianti per l'affissione diretta.

Art. 13 Definizione dei mezzi pubblicitari destinati alle affissioni pubbliche

<i>Stendardo per Affissioni</i>	Manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzato esclusivamente alla sovrapposizione di Manifesti. Può essere luminoso per luce indiretta.
<i>Tabella per affissioni</i>	Manufatto bidimensionale ancorato a muro, finalizzato esclusivamente alla sovrapposizione di Manifesti. Può essere luminoso per luce indiretta.
<i>Bacheca</i>	Manufatto supportato da idonea struttura di sostegno o applicato a muro, finalizzato alla esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all'interno della bacheca, di messaggi relativi all'attività sociale o propagandistici di attività. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.
<i>Poster per affissioni</i>	Manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura o applicato a muro, con una sola o entrambe le facce finalizzate esclusivamente alla sovrapposizione di manifesti di grande formato. Può essere luminoso per luce indiretta.
<i>Manifesto</i>	Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto per affissioni, Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

Art. 14 Criteri di individuazione degli spazi e collocazione degli impianti di affissione.

Le caratteristiche e le dimensioni dei manifesti determinano i criteri di massima da seguire per la collocazione degli stessi.

- a) **Manifesti di formato inferiore a cm 100 x 70 (base x altezza)**
Sono realizzati in questo formato locandine, avvisi di manifestazioni culturali e di offerte commerciali
Il formato ed il contenuto determinano una fruizione molto ravvicinata e lenta.
Gli spazi preferiti sono le zone 1 e 2 e le zone antistanti edifici pubblici, parchi e giardini, piazze.
Non sono consentiti manifesti funebri.
- b) **Manifesti cm 100 x 70 (base x altezza)**
Sono realizzati in questo formato la maggior parte dei manifesti culturali, istituzionali e commerciali di ambito locale.
Il formato ed il contenuto determinano una fruizione ravvicinata e lenta.
Gli spazi preferiti sono le zone 1 e 2 e le zone antistanti edifici pubblici, parchi e giardini, piazze.
- c) **Manifesti cm 100 x 140**
Sono in questo formato manifesti culturali di interesse regionale, manifesti cinematografici e commerciali.
L'affissione è preferibile su tabelle a muro o su standardi .
- d) **Manifesti cm. 140 x 200, cm. 200 x 140.**
Formato quasi esclusivamente commerciale, anche quando utilizzato per pubblicizzare attività culturale; si tratta in genere di avvenimento di tale rilevanza da assumere comunque un preminente aspetto economico e quindi non assimilabile a comunicazione di pubblica utilità.
- e) **Manifesti cm 600 x 300**
Formato prevalentemente destinato per messaggi commerciali.

Art. 15 Quantificazione degli impianti destinati all'affissione pubblica

In conformità a quanto dispone il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 all'art. 18.3, tenuto conto che la popolazione del Comune di Montano Lucino risulta essere, alla data del 31/12/2013, di 5.020 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi **mq 60**, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq 12 per ogni 1.000 abitanti.

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come espressamente previsto nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e cioè:

- messaggi di tipo istituzionale (15%)	MQ. 9,00
- messaggi privi di rilevanza economica di tipo sociale (15%)	MQ. 9,00
- messaggi ad uso necrologio:	NON SONO PREVISTI
- messaggi di rilevanza economica di tipo commerciale (70):	MQ. 42,00

Sono individuate le posizioni per gli impianti di tipo commerciale (**All.4**) in misura superiore al minimo da garantire sopra indicato mentre, per quanto riguarda le tipologie istituzionale e privo di rilevanza economica, la collocazione verrà valutata in funzione delle effettive esigenze attuali o che dovessero sopravvenire.

TITOLO IV° - AUTORIZZAZIONI

(art. 23 D.Lgs. 30/04/92 n. 285 Nuovo Codice della Strada, e art. 53 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada)

Art. 16 Autorizzazione Impianti pubblicitari - generalità

L'installazione e la diffusione di messaggistica pubblicitaria lungo le strade o in vista di esse, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 23, commi 4 e 5, del Codice della Strada.

Ai fini dell'applicazione delle norme si fa riferimento alle definizioni contenute nel presente PGIP e, ove mancanti, a quelle contenute nel Nuovo Codice della Strada e nel relativo Regolamento di attuazione.

L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nullavasta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, Regione, FF.SS., ecc.) che potranno essere richiesti direttamente dagli interessati agli Enti preposti ovvero che saranno acquisiti nell'ambito della procedura istruttoria della pratica.

Art. 17 Domanda per Autorizzazione dei mezzi pubblicitari a carattere permanente

La domanda, in bollo a norma di legge, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Montano Lucino, compilata sui moduli preposti, e corredata dei documenti ivi indicati.

In ogni caso la documentazione minima obbligatoria è la seguente, da produrre in duplice copia:

- a) progetto quotato in scala adeguata dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua collocazione, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato.
- b) bozzetto colorato, del messaggio pubblicitario da esporre;
- c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e dell'ambiente circostante;
- d) planimetria ove è riportata inequivocabilmente la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;
- e) autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 445/2000, con la quale si attesta che l'impianto pubblicitario che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- f) copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, per gli impianti pubblicitari luminosi o, in alternativa, dichiarazione di impegno della ditta costruttrice o installatrice l'impianto luminoso, accompagnata da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., che produrrà la necessaria dichiarazione di conformità entro 30 gg. dall'installazione dell'impianto, come previsto dalle vigenti norme;
- g) copia del nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto, ovvero documentazione di cui ai precedenti punti in ulteriore duplice copia;
- h) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Lombardia ovvero autorizzazione paesaggistica in subdelega a qs. Ente o a Provincia qualora ne ricorrano i presupposti;
- i) nulla osta del proprietario o amministratore dell'immobile, o del fondo, per lo sfruttamento della superficie da adibirsi alla collocazione del mezzo pubblicitario, qualora necessario.

Per il rilascio dell'autorizzazione alla collocazione di targhe indicanti **professioni mediche, strutture sanitarie, farmaceutiche e veterinarie** l'interessato dovrà produrre copia conforme dell'autorizzazione all'apposizione della targa rilasciata dall'Ordine di appartenenza.

Art. 18 Domanda per Autorizzazione dei mezzi pubblicitari a carattere temporaneo

Per l'effettuazione di pubblicità temporanea mediante striscioni, locandine e bandiere la domanda deve essere presentata, in bollo a norma di legge, almeno 10 giorni prima del previsto posizionamento, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Montano Lucino, compilata sui moduli preposti e corredata dei documenti ivi indicati.

In ogni caso la documentazione minima obbligatoria è la seguente, da produrre in duplice copia:

- a) bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre;
- b) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e dell'ambiente circostante;
- c) planimetria ove è riportata inequivocabilmente la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;
- d) autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 445/2000, con la quale si attesta che il mezzo pubblicitario che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto del punto di ancoraggio e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.
- e) copia del nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto, ovvero documentazione di cui ai precedenti punti in ulteriore duplice copia;
- f) Nulla osta del proprietario o amministratore dell'immobile, o del fondo, per lo sfruttamento della superficie da adibirsi alla collocazione del mezzo pubblicitario, qualora necessario.

Art. 19 Domanda per Autorizzazione dei mezzi pubblicitari soggetti a particolare regolamentazione

Per l'apposizione di **vetrofanie** non è prevista una specifica autorizzazione.

Nel solo caso in cui tali vetrofanie occupino oltre il 50% della superficie vetrata e non siano di carattere temporaneo (svendite, saldi, ecc.) deve essere fatta pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Montano Lucino comunicazione scritta nella quale sono indicati:

- a) generalità del richiedente, complete di codice fiscale, con l'indicazione dell'attività oggetto di richiesta.
- b) disegno quotato, in scala adeguata, con l'indicazione della superficie occupata dalla vetrina
- c) bozzetto colorato, del messaggio pubblicitario da esporre
- d) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e dell'ambiente circostante.

Per la posa di **contenitori pubblicitari e/o Impianto di pubblicità o propaganda** non è prevista una specifica autorizzazione.

Deve essere fatta pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Montano Lucino semplice comunicazione scritta nella quale sono indicati:

- a) descrizione tecnica del manufatto che si intende collocare dove siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua collocazione, compreso il disegno del possibile supporto;
- b) planimetria ove è riportata la posizione;
- c) autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 445/2000, con la quale si attesta che il mezzo pubblicitario che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- d) nulla osta del proprietario o amministratore dell'immobile, o del fondo, per lo sfruttamento della superficie da adibirsi alla collocazione del mezzo pubblicitario, qualora necessario;
- e) apposito modulo di dichiarazione degli spazi o aree pubblici occupati ai fini della determinazione della TOSAP
- f) eventuale Autorizzazione all'Occupazione di suolo pubblico e/o dichiarazione di posa in orario limitato.

Per l'installazione di **mezzo pubblicitario pittorico**, e per interventi su **progetto particolareggiato**, la domanda, in bollo a norma di legge, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Montano Lucino, compilata sui moduli preposti, e corredata dei seguenti documenti:

- a) progetto quotato in scala adeguata dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua collocazione debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato;
- b) bozzetto colorato, del messaggio pubblicitario da esporre;

- c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e dell'ambiente circostante;
- d) planimetria ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;
- e) auto dichiarazione redatta ai sensi della Legge 445/2000, con la quale si attesta che il mezzo pittorico che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura della superficie di appoggio e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- f) copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, per gli impianti pubblicitari luminosi o, in alternativa, dichiarazione di impegno della ditta costruttrice o installatrice l'impianto luminoso, accompagnata da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., che produrrà la necessaria dichiarazione di conformità entro 30 gg. dall'installazione dell'impianto, come previsto dalle vigenti norme;
- g) copia del nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto, ovvero documentazione di cui ai precedenti punti in ulteriore duplice copia;
- h) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Lombardia, qualora richiesto;
- i) nulla osta del proprietario o amministratore dell'immobile, o del fondo, per lo sfruttamento della superficie da adibirsi alla collocazione del mezzo pubblicitario, qualora necessario;
- j) apposito disciplinare recante obblighi e pattuizioni necessari all'attuazione del progetto stesso.

Art. 20 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

(Legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

L'autorizzazione per l'effettuazione di pubblicità a carattere permanente e di quella soggetta a particolare regolamentazione, così come quella a carattere temporaneo è affidata al Settore Urbanistica e Edilizia Privata.

L'autorizzazione per l'effettuazione di pubblicità a carattere permanente e soggetta a particolare regolamentazione è rilasciata all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.

Il termine rimane sospeso nel caso in cui il Comune di Montano Lucino inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati nell'invito a produrre tale documentazione. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto nel termine di 30 giorni dalla data di protocollo della richiesta da parte dell'ufficio preposto, la domanda presentata sarà respinta e pertanto archiviata.

L'autorizzazione per l'effettuazione di pubblicità a carattere temporaneo è rilasciata all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.

È in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia tributaria con il Comune di Montano Lucino.

Art. 21 Interventi di sostituzione e modifica

(ART.53 C. 8 DEL D.P.R. 16/12/1992 N. 495)

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario a carattere permanente, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

Il nulla-osta si intenderà concesso se non verrà protocollato diniego da parte dell'ufficio preposto nel termine di 10 giorni dalla data dell'istanza.

Art. 22 Termine di validità dell'autorizzazione

(ART.26 DEL D.LGS. 30/04/92, E ART.53 C. 6 DEL D.P.R. 16/12/1992 N. 495)

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari a carattere permanente, ha validità per un periodo di anni tre.

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari a carattere permanente, rilasciati per il tramite di disciplinari di autorizzazione che contemplino interventi finalizzati alla realizzazione di opere od attività di rilevante interesse per la collettività, hanno validità massima di anni 29 e comunque da valutarsi in funzione dell'investimento per la realizzazione delle opere oggetto del disciplinare medesimo.

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari a carattere temporaneo, ha validità per un periodo massimo di mesi tre.

L'autorizzazione alla posa di contenitori pubblicitari ha validità per un periodo di anni uno.

L'autorizzazione all'esposizione e alla posa di messaggi pubblicitari su mezzo pittorico ha durata non superiore a quella prevista per il termine dei lavori indicati nella concessione edilizia.

Art. 23 Rinnovo dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari a carattere permanente o soggetta a particolare regolamentazione.

(ART. 53 C. 6 DEL D.P.R. 16/12/1992 N. 495)

L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari a carattere permanente o soggetta a particolare regolamentazione è rinnovabile, a discrezione dell'ufficio preposto alla valutazione delle istanze, a condizione che la richiesta, da prodursi entro la scadenza naturale dell'autorizzazione, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.

Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 445/2000, che attesti la persistenza degli elementi di cui a precedente art. 18, comma 1, lettera e) e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano il rispetto della procedura di cui al precedente art.17.

Art. 24 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

(ART. 54 DEL D.P.R. 16/12/1992 N. 495)

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune di Montano Lucino al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- e) su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - Soggetto titolare;
 - Numero dell'autorizzazione;
 - Progressiva chilometrica o sito di installazione
 - Data di scadenza.

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali ove previsto.

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di pubblicità a carattere temporaneo, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

Art. 25 Decadenza dell'autorizzazione

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione per la collocazione qualsiasi mezzo pubblicitario:

- a) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- b) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- c) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla data di emanazione della stessa, come formalmente comunicata.

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione per la collocazione di targhe professionali, tende e insegne di esercizio, anche:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività,
- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio autorizzato alle attività cui esso si riferisce.

TITOLO V° - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

(TITOLO COSTRUITO IN VIRTÙ DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 507/93, ART. 56, 58; DEL D.P.R. 16/12/1992 N. 495)

Art. 26 Sanzioni Amministrative

Le violazioni alle norme del presente PGIP che costituiscono infrazione al Codice della Strada ed al relativo PGIP di esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 23 del Codice della Strada, secondo le modalità di cui al Titolo VI del Codice stesso.

Per tutte le altre violazioni alle norme del presente PGIP, come anche delle disposizioni legislative riguardanti la effettuazione della pubblicità e delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi alla installazioni degli impianti o alla effettuazione di particolari forme di pubblicità, si applicano le sanzioni di cui all'art. 24, del D.Lgs. 507/93 e s.m.i..

Dell'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, ne sarà data comunicazione all'Ufficio competente per le funzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 507/93.

Il termine per la rimozione di cui all'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 507/93, è fissato in 15 giorni, fatti salvi i casi di immediato pericolo per la sicurezza delle persone, per i quali il termine è stabilito dall'organo di vigilanza che accerta la violazione. L'interessato può in ogni caso, entro il termine previsto per l'esecuzione della rimozione, rivolgere istanza motivata all'Amministrazione Comunale per ottenere una proroga di tale termine: l'Amministrazione Comunale decide con apposita ordinanza.

Art. 27 Norme Transitorie

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, avranno la precedenza alla ricollocazione nella posizione autorizzabile più vicina ma nel rispetto dell'orientamento previsto dalla presente norma.

Il riposizionamento, il ridimensionamento degli impianti dovrà avvenire entro il 01 gennaio 2017, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

I mezzi pubblicitari (compresi impianti di Preinsegne e Segnaletica stradale pubblicitaria) installati sulla base di autorizzazioni aventi come scadenza l'entrata in vigore del presente PIGP e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere rimossi entro il 01 gennaio 2017 a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Art. 28 Norme Finali

Per tutto quanto non previsto dal presente PGIP, si applicano le disposizioni delle normative richiamate all'art. 2 del presente PGIP.

Il presente PGIP è automaticamente modificato o integrato qualora le norme legislative di cui all'art. 2 sono modificate o integrate.

Art. 29 Entrata in Vigore

Il presente PGIP, ove non in contrasto con i vigenti Regolamenti Comunali, entra in vigore decorsi 15 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Eventuali articoli in contrasto con i vigenti Regolamenti Comunali entreranno in vigore contestualmente all'avvenuta modifica dei Regolamenti stessi.